

**REGIONE LAZIO**  
**ASSESSORATO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**  
**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**



*(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)*

**BANDO PUBBLICO**

**MISURA 03**

**“Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”**  
*art. 16 del Regolamento (UE) N. 1305/2013, TITOLO III, CAPO I*

**SOTTOMISURA 3.2**

**“Sostegno per le attività di informazione e promozione attuata da gruppi di produttori del mercato interno”**

## INDICE

Articolo 1	Definizioni
Articolo 2	Obiettivi e finalità della sottomisura 3.2
Articolo 3	Ambito territoriale di intervento
Articolo 4	Soggetti beneficiari
Articolo 5	Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni
Articolo 6	Spese ammissibili e non ammissibili
Articolo 7	Limitazioni e vincoli
Articolo 8	Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno
Articolo 9	Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno
Articolo 10	Agevolazioni previste
Articolo 11	Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie
Articolo 12	Presentazione domande di pagamento e modalità di rendicontazione della spesa
Articolo 13	Procedure d'attuazione
Articolo 14	Disposizioni generali
Articolo 15	Obblighi in materia di informazione e pubblicità
Articolo 16	Programmazione finanziaria
Articolo 17	Principali riferimenti normativi
Allegato I	<i>“Regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari”</i>
Allegato II	<i>“Programma di informazione e promozione dei prodotti di qualità”</i>

## Articolo I

### Definizioni

Agli effetti del presente bando si applicano le seguenti definizioni:

**Programmazione:** l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento delle parti interessate, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;

**Documento di programmazione:** Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio approvato con Decisione della Commissione UE n. C(2015)8079 del 17/11/2015 e dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 657 del 25/11/2015, nonché successivamente modificato e approvato con decisione UE C(2016)8990 del 21 dicembre 2016, con Decisione della Commissione Europea C(2017) 1264 del 16/02/2017 e con Decisione della Commissione Europea C(2017) 5634 del 04/08/2017.

**Misura:** una serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;

**Operazione:** Progetto o gruppo di progetti selezionati dall'Autorità di gestione che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità dell'Unione (art. 2 punto 9 del Reg (UE) n.1303/2013).

**Fascicolo Unico Aziendale:** Fascicolo aziendale informatizzato costituito ai sensi del D.P.R. 503/99 che contiene tutti i dati strutturali e durevoli riconducibili ad un'azienda agricola.

**Autorità di Gestione (AdG):** rappresenta il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca.

**Comitato di Sorveglianza:** istituito con D.G.R. n. 656/2015, svolge le funzioni di cui all'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

**AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Lazio.

**Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA):** codice fiscale dell'azienda da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della Pubblica Amministrazione.

**Domanda di Sostegno:** domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno in materia di Sviluppo Rurale.

**Domanda di Pagamento:** domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento/erogazione di un sostegno concesso a seguito dell'ammissione della domanda di sostegno.

**SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

**Conto corrente:** conto corrente bancario o postale, intestato (o cointestato) al beneficiario, dedicato anche in via non esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR. Il beneficiario dovrà utilizzare questo conto sia per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo del conto permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e l'eventuale canalizzazione del contributo.

**Piccola e media impresa (PMI):** la categoria è costituita da imprese che occupano meno di 250 dipendenti, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. (Allegato I alla Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE ).

**Ministero:** il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

**Agricoltore:** si intende un "agricoltore in attività" così come definito ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e da D.M. MIPAAF n. 6513 del 18/11/2014 e dalle circolari AGEA n. ACIU.2015.140 del 20.03.2015, ACIU.2015.570 del 23.12.2015 e ACIU.2016.161 DEL 18/03/2016;

**Produttore:** Agricoltore come definito dal regolamento (UE) 1307/2013, art. 4, paragrafo 1, lettera a), iscritto all'anagrafe delle aziende agricole ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

**Regione di riferimento:** regione dove vengono ottenuti i prodotti agricoli e alimentari di qualità oggetto dell'attività di informazione e promozione;

**Regolamento:** Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

**Regime di qualità:** le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP), le specialità tradizionali garantite (STG);

**DOP (Denominazione di Origine Protetta):** è il marchio di tutela giuridica della denominazione che l'Unione europea attribuisce agli alimenti con caratteristiche qualitative che dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono stati prodotti. Affinché un prodotto sia DOP, le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire in un'area geografica delimitata. Chi fa prodotti DOP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo.

**IGP (Indicazione Geografica Protetta):** è il marchio di origine che l'Unione europea attribuisce ai prodotti agricoli e alimentari che hanno una determinata qualità o un'altra caratteristica collegata all'origine geografica, e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avviene in un'area geografica determinata. Per ottenere l'IGP quindi, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare area. Chi produce IGP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo.

**STG (Specialità Tradizionale Garantita)** non fa riferimento a un'origine ma ha l'obiettivo di valorizzare una composizione tradizionale del prodotto o un metodo di produzione tradizionale.

**Gruppo:** qualsiasi associazione costituita principalmente da produttori o trasformatori coinvolti nella produzione del medesimo prodotto;

**Consorzi di tutela:** i gruppi di cui all'art. 45 del Reg. (UE) n. 1151/2012 riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi della normativa nazionale;

**Disciplinare:** il disciplinare di produzione

## Articolo 2

### Obiettivi e finalità della sottomisura 3.2

Il problema della sicurezza alimentare e della qualità delle produzioni agricole ha assunto nel tempo sempre maggiore importanza. È necessario garantire il consumatore sulle caratteristiche qualitative e la provenienza delle produzioni, rendendo tracciabile e rintracciabile il processo produttivo.

È inoltre prioritario accrescere quantitativamente la produzione agricola tutelata da sistemi di qualità alimentare e favorirne la promozione e l'affermazione commerciale.

La Misura offre un'opportunità per rafforzare la competitività del settore agricolo, nonché azioni di tutela ambientale e di valorizzazione del territorio.

La sottomisura 3.2 *“Sostegno per le attività di informazione e promozione attuate da gruppi di produttori del mercato interno”* mira a favorire la promozione e l'affermazione commerciale delle produzioni agricole di qualità destinate al consumo umano. Il sostegno è indirizzato alla politica di informazione e promozione sui prodotti agricoli di qualità, per sensibilizzare il consumatore riguardo i caratteri distintivi delle produzioni certificate, anche in un'ottica di espansione commerciale, così da rendere consapevoli i cittadini dello stretto legame che intercorre tra metodi di produzione e qualità dei prodotti.

Gli obiettivi dell'operazione, in coerenza con quanto disposto dall'art. 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono:

- Promuovere azioni di informazione dei consumatori e degli operatori;
- Informare i distributori sull'esistenza, il significato e i vantaggi dei regimi di qualità applicati;
- Informare i consumatori riguardo le caratteristiche nutrizionali dei prodotti;
- Rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta ambientale delle produzioni ottenute con tecniche rispettose dell'ambiente e con il metodo biologico;
- Favorire l'integrazione di filiera;
- Incentivare l'iniziativa di promozione sul mercato interno.

La sottomisura 3.2 ricade nella priorità 3 del PSR 2014 – 2020 di promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo e di migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la

creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali.

Tale sottomisura incide sul fabbisogno F15 e sulle focus area sotto riportate:

Cod.	Misure/sottomisure/operazioni previste	Fabbisogni associati	Focus area diretta	Focus area indiretta
3.2.1	Supporto per le attività di informazione e di promozione attuata da gruppi di produttori nel mercato interno	F.15 Promozione delle produzioni a marchio di qualità e marchi regionali	3A "migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali".	2A migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività".

### Articolo 3

#### Ambito territoriale di intervento

Oggetto del sostegno sono le attività di informazione e promozione, che si possono attuare nel mercato interno della UE, relative ai prodotti ottenuti sul territorio della Regione Lazio, rientranti in un regime di qualità ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013, di cui all'allegato 1).

### Articolo 4

#### Soggetti beneficiari

Il sostegno è concesso alle Associazioni di agricoltori aventi personalità giuridica, che aderiscono ad almeno un regime di qualità ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013, di cui all'allegato 1), come:

1. Consorzi o associazioni di produttori biologici;
2. Consorzi di tutela dei prodotti DOP, IGP e SGT riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 14 della legge 526/99 e ai sensi dell'art. 17 del D. lgs. 61/2010 e successive modifiche, singoli o associati, e loro Associazioni regionali;
3. Associazioni di produttori di "sistema di qualità di produzione integrata" (SQNPI) ai sensi del Legge n. 4 del 03/02/2011 art. 2 comma 6 - DM 4890 dell'08/05/2014;
4. Associazioni di produttori di "sistema di qualità nazionale zootecnia" ai sensi del D.M. 04/03/2011;
5. Cooperative agricole e loro Consorzi;
6. Organizzazioni di produttori e loro associazioni riconosciute ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013.

Il sostegno è, inoltre, concesso alle seguenti forme giuridiche che aderiscono ad almeno un regime di qualità ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013, di cui all'allegato I):

- Aggregazioni dei soggetti di cui sopra, costituite o da costituirsi, in possesso di forma giuridica societaria di raggruppamento (ATS o ATI);
- Reti di impresa operanti nel settore agricolo, costituite o da costituirsi.

In questi ultimi due casi, uno dei partner, individuato con mandato collettivo speciale con rappresentanza, funge da capofila e, come tale, presenta la domanda di contributo in nome e per conto di tutti i partner. Il soggetto che assume il ruolo di capofila deve possedere personalità giuridica ed essere in possesso di autonomia patrimoniale e fiscale.

In caso di aggregazioni e/o reti d'impresa non ancora costituite, il soggetto capofila sarà individuato nella dichiarazione di impegno al conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza, che dovrà essere sottoscritta da tutti i partecipanti, unitamente all'impegno, nel caso di ammissione al finanziamento, a costituirsi in ATI / ATS o Reti d'impresa.

Qualora il progetto sia ammissibile e finanziabile, il capofila:

- è formalmente il beneficiario del finanziamento, in quanto opera in rappresentanza dell'aggregazione;
- è il referente del progetto per quanto riguarda tutti i rapporti con la Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca, anche in nome e per conto degli altri partner;
- è tenuto ad informare i partner a seguito delle comunicazioni intervenute con la Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca;
- è soggetto passivo nei casi di applicazione di riduzioni ed esclusioni e nei casi di revoca, decadenza e restituzione, di cui alla D.G.R. 133/2017e ss.mm.ii..

Nel caso di produzioni a carattere interregionale i soggetti suddetti possono presentare domanda se la percentuale di prodotto di qualità ottenuto nel Lazio (con la fase di produzione e quella di trasformazione e di elaborazione realizzate interamente sul territorio regionale), è pari ad almeno il 30% del totale della produzione certificata nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di sostegno.

I soggetti richiedenti devono avere tra le proprie finalità statutarie la promozione dei prodotti di qualità.

I soggetti richiedenti e i componenti delle ATI/ATS e delle Reti d'impresa, ai sensi dell'art. 8 della D.G.R. 147/2016, possono presentare soltanto una domanda di contributo nel periodo di impegno.

In caso di ATI/ATS e/o reti d'impresa da costituirsi, la copia dell'atto costitutivo deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di comunicazione di concessione del contributo, pena la revoca del contributo concesso.

I soggetti beneficiari devono impegnarsi per iscritto, per proprio conto e per conto dei loro membri associati, a rinunciare a qualunque finanziamento concesso nell'ambito di qualsiasi altro strumento finanziario dell'Unione per le attività promozionali e di informazione richieste a contributo.

## **Articolo 5**

### **Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni**

Il sostegno è concesso alle associazioni di agricoltori per la copertura dei costi derivanti dalle attività sotto elencate, relative a prodotti ottenuti nel territorio della Regione Lazio, e rientranti in un regime di qualità ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013, di cui all'allegato I:

- informazione ai consumatori sui processi produttivi e le tecniche agricole impiegate, nonché sulle proprietà qualitative, nutrizionali, salutistiche ed organolettiche e la sicurezza alimentare, la rintracciabilità delle produzioni agricole legate ai sistemi di qualità alimentare interessati;
- promozione e pubblicità mirate alla diffusione della conoscenza delle produzioni di qualità presso diversi soggetti del mercato interno e/o esterno, attraverso l'utilizzo dei diversi canali della comunicazione;
- partecipazione a manifestazioni, fiere, esposizioni ed eventi analoghi.

Nel caso di produzioni a carattere interregionale la percentuale di prodotto di qualità ottenuto nel Lazio (con la fase di produzione e quella di trasformazione e di elaborazione realizzate interamente sul territorio regionale), deve essere pari ad almeno il 30% del totale della produzione certificata nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di sostegno.

Il Programma di informazione e promozione dei prodotti di qualità dovrà avere una durata massima di 18 mesi dalla data di notifica dell'atto di concessione, o dalla data di inizio lavori qualora precedente. Vi è l'obbligo di comunicare tempestivamente (prima dell'evento), tramite PEC, le date e le variazioni di date delle manifestazioni fieristiche e degli eventi previsti nel Programma di informazione e promozione dei prodotti di qualità. La mancata comunicazione comporta la decadenza delle spese sostenute relative all'evento in domanda di pagamento.

Tutti i materiali di informazione e promozione predisposti nel contesto di una attività supportata devono essere coerenti con la legislazione UE e nazionale in cui le attività di informazione e promozione vengono condotte. Relativamente alle attività di informazione e promozione per i vini, vini aromatici e liquori a denominazione protetta, dovrà sempre essere fatto riferimento ai requisiti legali e ai regolamenti applicabili finalizzati ad un consumo responsabile di tali bevande alcoliche e al rischio dell'abuso di alcool.

Le azioni informative/promozionali ammissibili a finanziamento debbono possedere le seguenti caratteristiche principali:

- a) devono indurre i consumatori ad acquistare i prodotti agricoli e alimentari che rientrano nei regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del reg. (UE) n. 1305/2013 e devono attirare l'attenzione sulle caratteristiche o i vantaggi di tali prodotti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti connessi al regime di qualità: qualità del prodotto, metodi specifici di produzione, elevato grado di benessere degli animali, rispetto dell'ambiente, ecc.
- b) non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto in funzione della sua particolare origine, tranne nel caso di prodotti tutelati dai sistemi di cui all'art. 4 paragrafo 3 del Reg.(UE) n. 807/2014 (prodotti agricoli e alimentari DOP/IGP/STG, dei vini DOP/IGP, delle bevande spiritose con indicazione geografica e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con indicazione geografica). L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari rispetto al messaggio principale.
- c) non devono riguardare marchi commerciali.

## **Articolo 6**

### **Spese ammissibili e non ammissibili**

#### **SPESE AMMISSIBILI**

Nell'ambito dei progetti, sono considerate ammissibili le voci di spesa sotto elencate:

- a. Pubblicazioni e prodotti multimediali (elaborazione tecnica e grafica, ideazione testi, spot, immagini fotografiche e video, traduzione, stampa, riproduzione su supporti cartacei e multimediali);
- b. Realizzazione e sviluppo di siti web;
- c. Acquisto di spazi pubblicitari e publi-redazionali su media, stampa, internet;
- d. Cartellonistica ed affissioni (sono escluse le tasse di affissione);
- e. Realizzazione di campagne ed eventi promozionali (attività svolte nei punti vendita e nel canale HO.re.ca, seminari, incontri e work shop con operatori). In particolare le spese ammissibili sono:

- spese per interpretariato, fino a un massimo di € 1.000 per evento;
- spese per affitto sale e noleggio attrezzature;
- compensi per i relatori fino a € 300 per ciascun relatore e per un massimo di € 2.400,00 per evento;
- spese di soggiorno e di vitto (circolare Direzione regionale risorse umane e sistemi informativi, prot. 59856 del 31/01/2014): per ciascun pasto il limite è pari a € 22,26; è riconosciuto il pernottamento in strutture di categoria non superiore a quattro stelle, per un massimo di € 200,00 giornalieri.
- spese di viaggio: aereo o treno di categoria economica; altri mezzi di trasporto pubblico; taxi solo se giustificato da motivazioni di urgenza; mezzo proprio con indennità chilometrica pari a 1/5 del costo della benzina, nonché il rimborso di eventuali spese sostenute per i pedaggi autostradali;

f. Organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni. In particolare le spese ammissibili sono:

- quote di iscrizione, affitto spazio espositivo, allestimento stand e relativi costi di montaggio e smontaggio dell'area espositiva;
- spesa di inserzione nel catalogo;
- spese di soggiorno e di vitto, limitatamente al personale strettamente necessario all'organizzazione e gestione dello stand, (circolare Direzione regionale risorse umane e sistemi informativi, prot. 59856 del 31/01/2014): per ciascun pasto il limite è pari a € 22,26; è riconosciuto il pernottamento in strutture di categoria non superiore a quattro stelle, per un massimo di € 200,00 giornalieri.
- spese di viaggio, limitatamente al personale strettamente necessario all'organizzazione e gestione dello stand: aereo o treno di categoria economica; altri mezzi di trasporto pubblico; taxi solo se giustificato da motivazioni di urgenza; mezzo proprio con indennità chilometrica pari a 1/5 del costo della benzina, nonché il rimborso di eventuali spese sostenute per i pedaggi autostradali;

g. Spese generali (spese di coordinamento, organizzazione ed esecuzione del progetto): fino ad un importo massimo del 5% dell'importo totale di spesa ammissibile.

Le spese per la remunerazione del prodotto, che è oggetto dell'attività promozionale di cui ai punti e) ed f), sono riconosciute per un importo massimo pari al 5% calcolato sul totale delle spese dirette ammissibili per ciascun evento (Es costo totale manifestazione fieristica € 30.000,00, verrà finanziato massimo € 1.500,00 per remunerazione prodotto), purché tali prodotti siano forniti dal beneficiario o dai loro associati partecipanti e siano riferibili all'iniziativa promozionale. Tale spesa dovrà essere regolarmente rendicontata con idonei documenti giustificativi di spesa e relative quietanze, al netto d'IVA.

Le Spese relative al **personale non dipendente (personale non in organico impegnato nelle attività di progetto)** sono ammesse solo se giustificate da specifici incarichi. Il contratto deve contenere l'oggetto e la durata dell'incarico, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione.

Tali spese dovranno essere rendicontate con i relativi giustificativi di spesa.

Per le spese relative al **personale dipendente** si dovrà produrre la relativa documentazione attestante l'impiego nel progetto, sia in termini temporali che di attività svolta. La retribuzione rendicontabile deve essere supportata dal time-sheet nominativo e settimanale sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del datore di lavoro, dal quale si evincano chiaramente le ore impiegate nell'attività in questione sul totale delle ore rese da personale dipendente. Il costo orario riconoscibile sarà calcolato tenendo conto della professionalità richiesta dal tipo di attività svolta e non dalla retribuzione realmente erogata.

I costi devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Ai sensi dell'art 17 dell'allegato I alla D.G.R 147/2016 le spese ammissibili saranno quantificate anche nel rispetto dei limiti dei costi di riferimento calcolati nei prezziari regionali vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Per le voci di costo non incluse nei prezziari regionali si procederà, nel rispetto di quanto stabilito al punto 6, art. 17, delle Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014/2020 di cui all'Allegato I alla DGR n. 147 del 05/04/2016, al confronto tra almeno 3 preventivi intestati al beneficiario e riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura. Il controllo dovrà verificare che le offerte siano rilasciate da ditte fornitrici in concorrenza tra di loro antecedentemente la presentazione della domanda di aiuto, tramite la propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), alla casella di posta elettronica certificata del beneficiario o di quella del tecnico delegato. Le offerte dovranno essere comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono essere quelli effettivamente praticati sul mercato e non i prezzi di catalogo). Non potranno considerarsi eleggibili all'aiuto le spese per le quali le offerte, in tutto o in parte, sono acquisite in tempi e modalità diverse da quella sopra riportata ovvero qualora le ditte offerenti, ancorché con diverso numero di partita IVA, avessero la medesima sede legale (città, via, numero telefonico).

## SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- le spese relative ad attività che riguardano i marchi commerciali d'impresa;
- l'acquisto di beni strumentali;

- le spese relative a materiali ed oggettistica costituenti dotazione necessaria alla commercializzazione del prodotto;
- le spese di gestione ordinaria (ad es. luce, telefono, etc.), di personale dipendente a tempo determinato o a progetto non dedicato alle attività relative alla domanda;
- l'acquisto di materiale di consumo, compreso il materiale “usa e getta” (bicchieri, piatti, tovaglioli);
- le spese per attività di informazione e promozione avviate prima della data di presentazione della domanda;
- IVA, tasse, altre imposte e interessi relativi alle spese suddette.

### **Decorrenza dell'ammissibilità delle spese:**

Sono ammissibili al contributo esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno, quali prestazioni immateriali come onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità, che possono essere riconosciute anche precedentemente alla presentazione della domanda di sostegno. In analogia a quanto stabilito per le spese generali di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, le suddette spese non potranno essere ritenute ammissibili se sostenute anteriormente ai 12 mesi dalla presentazione della domanda di sostegno.

I requisiti di ammissibilità per l'accesso al beneficio dichiarati nella domanda di sostegno saranno verificati nell'ambito dei controlli amministrativi e devono essere mantenuti dal beneficiario almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato e per la durata degli impegni assunti, pena la decadenza della domanda con il conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

### **Art. 7**

#### **Limitazioni e vincoli**

I progetti e le iniziative proposte dai beneficiari della sottomisura saranno esaminati alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato e di doppio finanziamento di cui all'art. 26 dell'allegato I alla D.G.R. 147 del 05/04/2016 “*Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali*”, nel rispetto del principio della libera concorrenza e della libera circolazione delle merci. Si terrà conto della complementarità e demarcazione tra PSR e OCM ai sensi di quanto affermato dal Programma.

Il sostegno concesso ai sensi dell'operazione 3.2. non può, quindi, essere cumulato con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo disposti per la realizzazione della stessa iniziativa, e in particolare con gli aiuti concessi nell'ambito:

- a) del Reg. (CE) n. 3/2008, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, per i programmi eventualmente ancora in corso;
- b) del Reg. (UE) n. 1144/2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio;
- c) della Legge regionale n. 2 del 6 febbraio 2003, concernente "Interventi per la promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli";
- d) di altri PSR regionali.

## **Articolo 8**

### **Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno**

Le domande di sostegno devono pervenire entro e non oltre il 15/03/2018.

La domanda di sostegno dovrà essere inoltrata attraverso la funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale SIAN dell'Organismo pagatore (AGEA) e dovrà essere compilata in tutte le sue parti, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento. Nel fascicolo aziendale devono essere presenti i dati necessari alla compilazione della domanda (inclusi i riferimenti elettronici, come la PEC), in quanto l'assenza di tali riferimenti può pregiudicare il rilascio della stessa.

I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno in proprio o avvalendosi, per le fasi di compilazione, previa delega, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo <http://www.lazioeuropa.it> nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i cinque giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando, ossia entro l'8/03/2018, insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del beneficiario, inviando una scansione tramite PEC agli indirizzi delle Aree Decentrate Agricoltura di competenza.

Il modello di delega è scaricabile al seguente link del sito lazioeuropa: [http://lazioeuropa.it/files/171201/modulo\\_5\\_psr\\_2014\\_2020\\_misure\\_a\\_investimento\\_delega\\_preselezione\\_domande.pdf](http://lazioeuropa.it/files/171201/modulo_5_psr_2014_2020_misure_a_investimento_delega_preselezione_domande.pdf).

La delega per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno è necessaria anche nel caso in cui il beneficiario provveda in proprio.

La compilazione, la stampa e l'inoltro (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno deve essere effettuata mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it) nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo". Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo [agricoltura@regione.lazio.legalmail.it](mailto:agricoltura@regione.lazio.legalmail.it).

La domanda così informatizzata dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it) nella sezione "sistema informativo".

La documentazione, di cui al successivo art. 9, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere convertita in formato PDF. La relazione tecnica dovrà inoltre essere firmata digitalmente dal tecnico incaricato.

Nel caso in cui il documento da allegare sia un'autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm., allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende presentata con il rilascio informatico sulla piattaforma SIAN, allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Le domande inoltrate oltre il termine di scadenza previsto dal bando sono considerate inammissibili e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

Non è consentito avere in corso sulla medesima sottomisura più domande di sostegno.

## **Articolo 9**

### **Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno**

Al modello unico di domanda ed al relativo fascicolo di misura dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto del richiedente e di ciascun soggetto aggregato in caso di ATI/ATS;
2. In caso di aggregazioni da costituire, dichiarazione congiunta di impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo - ATI/ATS - e dichiarazione a conferire mandato speciale con rappresentanza, ai sensi della normativa vigente, al soggetto designato quale capofila, con particolare riferimento ad essere il beneficiario del finanziamento e il referente del progetto per quanto riguarda tutti i rapporti con la Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca, anche in nome e per conto degli altri partner. La copia dell'atto costitutivo deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di comunicazione di concessione del contributo, pena la revoca del contributo concesso.
3. Relazione tecnica contenente il "Programma di informazione e promozione dei prodotti di qualità" che illustri gli obiettivi e le finalità perseguite e le motivazioni tecnico-economiche delle scelte effettuate, secondo lo schema riportato nell'allegato 2). In particolare detto programma dovrà contenere le seguenti informazioni:
  - a) analisi del mercato (con riferimento ai mercati verso i quali si intende realizzare il programma)
  - b) descrizione degli obiettivi del programma con individuazione del target principale (consumatori, operatori ecc...);
  - c) descrizione e programmazione delle attività di promozione e informazione che si intendono realizzare e della coerenza rispetto agli obiettivi del programma;
  - d) per la partecipazione a manifestazioni fieristiche ed eventi devono essere indicate le date di partecipazione o in mancanza i periodi e i riferimenti degli eventi e delle manifestazioni

- fieristiche a cui si vuole partecipare. In caso di aggregazione con altri soggetti devono essere descritti il ruolo del capofila, dei partner e le attività svolte in collaborazione;
- e) cronoprogramma delle attività descritte per una durata massima di 18 mesi a decorrere dalla data di notifica dell'atto di concessione o dall'inizio lavori se precedente;
  - f) quadro economico e piano finanziario dettagliato rispetto alle azioni da realizzare;
  - g) rilevazione dei risultati al termine della realizzazione del programma e individuazione di un set di indicatori di risultato, in termini finanziari, fisici, di realizzazione e di impatto;
4. Atto dell'organo amministrativo del richiedente che approva il programma di cui al punto 3 e assicura la necessaria copertura finanziaria a carico del richiedente; in caso di aggregazioni, ogni partner deve produrre il documento di approvazione del progetto;
  5. tre preventivi per ogni spesa non rientrante nei prezzari regionali, accompagnati da valutazione tecnica indipendente redatta da tecnico abilitato;
  6. L'elenco generale dei soci dell'associazione o degli aderenti al Consorzio. In caso di raggruppamenti, deve essere presentato l'elenco di ciascun partner. L'elenco deve essere aggiornato alla data di presentazione della domanda.
  7. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per l'iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso;
  8. Al fine di garantire la conformità alla regolamentazione comunitaria e nazionale, tutti i materiali di informazione, promozione e pubblicità, finanziati nell'ambito della presente misura, dovranno essere valutati e preventivamente concordati e approvati dal responsabile del procedimento, pena la non ammissibilità delle spese. Pertanto, in fase di presentazione della domanda il potenziale beneficiario dovrà presentare a corredo della domanda di aiuto, anche in bozza, apposito materiale informativo, promozionale e pubblicitario, che dovrà poi essere sottoposto ad approvazione nella sua versione definitiva, prima della sua realizzazione. Le attività d'informazione e promozione dei prodotti certificati dai marchi europei devono riportare il logo comunitario.

Ai sensi del presente bando si ritiene documentazione essenziale quella relativa ai punti 2, 3 e 4.

## **Art.10**

### **Agevolazioni previste**

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale. E' pari al 70% della spesa ammessa a finanziamento. La spesa massima ammissibile a contributo per ciascuna domanda è di 200.000,00 euro, IVA esclusa, la spesa minima è di 30.000,00.

## **Articolo 11**

### **Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie**

Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l'attribuzione dei punteggi, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio nella seduta del 27/11/2015.

Le domande di sostegno che hanno attivato la presente tipologia di operazione, concorreranno, unitamente alle altre domande presentate, a formare un'unica graduatoria regionale, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella che segue:

Tipologia di priorità	Principi	Codice	Criteri	Punteggio per criterio	Punteggio massimo per gruppi di criteri	Punteggio massimo per tipologia di priorità
PRIORITY RELATIVE AL TIPO DI SISTEMA DI QUALITÀ RICONOSCIUTA	Tipologia del sistema di qualità	3.2.1.Aa	Produzioni di qualità (art. 16, par.1, lett a Reg. UE 1305/2013) - DOC, DOCG E DOP	15	20	40
		3.2.1.Ab	Produzioni di qualità (art. 16, par.1, lett a Reg. UE 1305/2013) - IGT E IGP	10		
		3.2.1.B	Prodotti certificati con più sistemi di qualità - Priorità attribuita ai progetti che riguardano prodotti certificati con più di un SdQ o che promuovono prodotti diversi certificati SdQ	5		
	Favorire prodotti/sistemi di più recente registrazione negli elenchi europei	3.2.1.D	Sistema di qualità di più recente registrazione negli elenchi europei. Registrazione entro i tre anni dalla pubblicazione del bando	20	20	
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO	Numero di agricoltori che partecipa al sistema di qualità riconosciuta	3.2.1.F	Numero di agricoltori aderenti al SdQ che partecipano al progetto - Dal 20% al 50% degli associati. Nel caso delle produzioni biologiche la partecipazione di almeno 150 agricoltori	10	20	30
		3.2.1.G	Numero di agricoltori aderenti al SdQ che partecipano al progetto - Dal >50% al 80% degli associati. Nel caso delle produzioni biologiche la partecipazione di almeno 300 agricoltori	15		
		3.2.1.H	Numero di agricoltori aderenti al SdQ che partecipano al progetto - Dal >80% al 100% degli associati. Nel caso delle produzioni biologiche la partecipazione di almeno 450 agricoltori	20		
	Internazionalizzazione dell'attività promozionale	3.2.1.I	Internazionalizzazione delle attività promozionali-progetti che prevedono interventi di promozione nel territorio comunitario diverso da quello italiano	10	10	
APPROCCIO COLLETTIVO	Beneficiari che partecipano ad approcci collettivi	3.2.1.E	Associazioni di agricoltori che partecipano ad una "filiera organizzata"	30	30	30
<b>Punteggio massimo ottenibile</b>					<b>100</b>	<b>100</b>
<b>PUNTEGGIO MINIMO: 25 da ottenere con almeno 2 criteri. Per il calcolo del punteggio minimo non può essere utilizzato il criterio 3.2.1.E relativo all'adesione alle filiere organizzate</b>						

**CASI DI EX-EQUO:** In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico della presentazione della domanda di sostegno.

Per la priorità "APPROCCIO COLLETTIVO" - Beneficiari che partecipano ad approcci collettivi criterio 3.2.1.E: Associazioni di agricoltori che partecipano ad una "filiera organizzata", il punteggio viene attribuito se l'associazione ha sottoscritto un accordo per una filiera organizzata (sottomisura 16.10) ammessa al contributo, nell'attinente comparto produttivo.

## Articolo 12

### Presentazione domande di pagamento e modalità di rendicontazione della spesa

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale dell'Organismo Pagatore (AGEA).

Possono essere presentate domande di pagamento per:

- erogazione parziale a seguito di presentazione di stato di avanzamento (acconto);
- saldo finale.

Conformemente a quanto stabilito dall' art. 11 dell'allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" della Deliberazione n.147 del 2016 per gli investimenti per i quali non è prevista la possibilità di richiedere l'anticipo o comunque nel caso in cui questo non sia stato richiesto, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti. L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione.

Per gli investimenti per i quali è stata erogata l'anticipazione, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile, comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti quietanzate. In questo caso l'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione al netto dell'anticipo erogato. In tal caso la Regione può autorizzare l'Organismo pagatore allo svincolo della garanzia fideiussoria. Qualora il beneficiario non intenda richiedere lo svincolo della garanzia fideiussoria può essere erogato un acconto pari all'avanzamento dell'investimento realizzato dimostrato da fatture e documenti probatori equivalenti, al netto dell'anticipo già erogato, a condizione che sia dimostrata la quietanza di almeno il 50% delle spese ammissibili al contributo. La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo non può superare l'80% del contributo concesso.

I beneficiari degli aiuti, devono concludere il programma approvato entro i termini previsti nel Provvedimento di concessione del contributo e devono, entro i successivi 60 gg., presentare la domanda di pagamento per il saldo finale, allegando la documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, così come previsto dall'art. 12 dell'allegato I alla DGR n.147/2016 e ss.mm.ii. Nel caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo verrà applicata la sanzione prevista dalla D.G.R. 133/2017 e ss.mm.ii.

In caso di investimenti realizzati solo parzialmente rispetto all'iniziativa progettuale approvata, ai fini dell'ammissibilità delle spese, dovrà essere valutata la funzionalità di quanto realizzato (Art. 15 dell'allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" alla D.G.R. n.147 del 5 aprile 2016).

Qualora sia riscontrato che il programma di informazione e promozione dei prodotti di qualità non costituisca un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di acconto, maggiorate degli interessi legali.

Ai fini della presente misura, affinché il lotto sia considerato funzionale, deve essere realizzato almeno il 60% degli obiettivi e della spesa complessiva ammessa a finanziamento.

E' possibile in tal caso procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con acconti precedentemente erogati e fatta salva l'eventuale applicazione delle riduzioni.

### **Rendicontazione delle spese sostenute:**

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Per la domanda di acconto, relazione sintetica sullo stato di avanzamento delle attività del programma, redatta in forma comparabile con il programma approvato, sottoscritta dal beneficiario che documenti la coerenza tra le attività realizzate e la quota di SAL richiesto;
2. Per la domanda di saldo, una relazione finale, sottoscritta dal beneficiario, redatta in forma comparabile con il programma approvato, comprendente la descrizione delle attività svolte, dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti con riferimento agli indicatori di valutazione, di produttività, di risultato e di impatto;
3. l'elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;

4. i giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili equivalenti) relativi agli interventi realizzati, accompagnati da liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
5. tracciabilità dei pagamenti effettuati (bonifici/ricevute bancarie, estratti conto in caso di pagamenti con assegni unitamente alla fotocopia dell'assegno); tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante.
6. nel caso di spese riferite a personale non dipendente:
  - lettera di incarico e documenti comprovanti il tipo di rapporto di lavoro da cui emergano l'attività e l'impegno temporale riferito al progetto;
  - una relazione dell'attività svolta, redatta dal soggetto incaricato, con specifico riferimento alle iniziative previste nel progetto;
7. Per le spese relative al personale dipendente si dovrà produrre la relativa documentazione attestante l'impiego nel progetto, sia in termini temporali, che di attività svolta. La retribuzione rendicontabile deve essere supportata dal time-sheet nominativo e settimanale sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del datore di lavoro, dal quale si evincano chiaramente le ore impiegate nell'attività in questione sul totale delle ore rese da personale dipendente. Il costo orario riconoscibile sarà calcolato tenendo conto della professionalità richiesta dal tipo di attività svolta e non della retribuzione realmente erogata;
8. copia dei documenti e dei materiali pubblicitari e/o promozionali eventualmente prodotti nel corso della realizzazione del progetto.

L'Amministrazione potrà richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione del Programma.

Le spese sostenute per la realizzazione del programma dovranno far riferimento esclusivamente a conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Il pagamento in contanti non è consentito. Sono ammesse le forme di pagamento che consentano di documentare in maniera trasparente ed inequivocabile le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi finanziati.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Il controllo amministrativo della domanda di pagamento effettuerà la verifica della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione del progetto approvato, comprovata da fatture e da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente.

Il responsabile di procedimento incaricato provvederà ad eseguire l'istruttoria amministrativa di sua competenza, entro il termine massimo di **60 giorni**, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento.

### **Riduzioni e sanzioni domande di pagamento d'acconto e saldo:**

Nelle domande di pagamento d'acconto e di saldo, il beneficiario rendiconta la spesa sostenuta, a fronte della quale richiede l'erogazione del contributo.

L'Amministrazione, eseguiti i controlli tecnico-amministrativi per l'accertamento dei risultati di programma, determina:

- il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata. Nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dalle presenti disposizioni attuative, il contributo richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile;
- il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate;

Se il contributo richiesto con la domanda di pagamento supera di oltre il 10% il contributo ammissibile definito a conclusione dell'istruttoria di acconto e/o di saldo, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi, ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

## **Decadenza del contributo:**

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- 1) perdita dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5;
- 2) realizzazione parziale del programma, con un raggiungimento degli obiettivi prefissati e una spesa relativa agli interventi non realizzati superiori al 40% del previsto ammesso a finanziamento;
- 3) realizzazione del programma con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima (€ 30.000,00);
- 4) violazione del divieto di cumulo con altri finanziamenti;
- 5) non veridicità delle dichiarazioni presentate.

La mancata comunicazione tempestiva (prima dell'evento), tramite PEC, delle date e delle variazioni di date delle manifestazioni fieristiche e degli eventi previsti nel Programma di informazione e promozione comporta la decadenza parziale delle spese sostenute relative all'evento.

Per tutte le altre fattispecie di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni, secondo quanto stabilito dall'art. 28 dell'allegato I alla DGR 147/2016 e fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, si applicano le disposizioni regionali per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure "a investimento", di cui all'allegato I alla D.G.R. 133/2017 e le disposizioni delle eventuali successive determinazioni dirigenziali che saranno approvate.

## **Articolo 13 – Procedure d'attuazione**

### **a) Controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento**

Tutte le domande di sostegno e di pagamento verranno sottoposte a controlli amministrativi nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 48 del Reg. di esecuzione (UE) n.809/2014 e ss.mm.ii.

Entro i 15 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno l'Area della competente Direzione Regionale predispone l'elenco regionale delle domande presentate e rilasciate informaticamente, con indicazione dell'ADA competente per l'istruttoria amministrativa (sarà considerata la sede legale del soggetto beneficiario).

In applicazione di quanto stabilito dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., come recepita dalla L.R. n.57/93, l'istruttoria di ciascuna domanda di sostegno e di pagamento verrà assegnata ad un responsabile di procedimento il cui nominativo sarà comunicato al beneficiario contestualmente all'invio della comunicazione di avvio del procedimento medesimo. L'istruttoria amministrativa relativa alle

domande di sostegno e di pagamento verrà condotta secondo quanto stabilito rispettivamente dagli art. 17 e 18 dell'allegato I alla DGR n.147/2016 e successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite. L'istruttoria della domanda di sostegno dovrà essere conclusa entro 120 gg. dalla presentazione.

Saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate oltre i termini stabiliti dal bando;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente tipologia di operazione;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nell'avviso pubblico, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili.

In applicazione dell'articolo 10bis della L 241/90 e successive mm. e ii. l'Area Decentrata dell'Agricoltura (ADA) competente per territorio, in qualità di struttura responsabile dell'istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità, comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Ai sensi del D.P.R. 1199/71, come recepito dall'art. 168 del Regolamento regionale n. 1/2002, può essere proposto in unica istanza, all'organo sovraordinato, ricorso gerarchico contro atti amministrativi non definitivi.

Al termine delle istruttorie amministrative l'ADA competente per territorio, provvederà a trasmettere la graduatoria provinciale delle domande istruite positivamente, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili alla Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, la quale formalizzerà con atti dirigenziali pubblicati sul sito internet regionale [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL):

- l'elenco delle "domande non ammissibili", debitamente motivate;
- la graduatoria unica regionale delle domande di sostegno ammissibili con indicazione di quelle che, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie previste dal bando, possono essere

finanziate (domande “ammesse a finanziamento”) e quelle che, seppure ammissibili, non possono essere finanziate (domande “ammissibili ma non finanziate per carenze di fondi”).

Sul provvedimento definitivo, ovvero sulla determinazione dirigenziale per l’approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) o al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sul BURL o dalla notifica dell’atto, laddove prevista.

#### **b) Provvedimenti di concessione**

Successivamente alla formale approvazione delle graduatorie di ammissibilità delle operazioni, le competenti strutture regionali (ADA), per ognuna delle domande di sostegno finanziate, adottano appositi provvedimenti di concessione del contributo.

Il provvedimento di concessione, redatto secondo lo schema definito dall’Autorità di gestione, e notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC entro trenta giorni dalla data di adozione della determinazione di approvazione della graduatoria di ammissibilità, dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso all’ADA tramite PEC non oltre il trentesimo giorno dalla notifica. La mancata sottoscrizione e restituzione del documento da parte del beneficiario entro i termini suddetti, comporta la revoca totale del finanziamento concesso.

#### **c) Tempi di esecuzione degli interventi**

Il progetto deve essere completato entro i termini previsti riportati nel provvedimento di concessione e comunque entro 18 mesi dalla data di notifica dell’atto di concessione, o dalla data di inizio lavori qualora precedente.

Per completamento degli interventi deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture. La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

#### **d) Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali**

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del Reg.

(CE) n. 1306/2013, possono essere riconosciute nei casi individuati dall'art. 33 dell'allegato I alla DGR n.147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite. Il beneficiario, o il suo rappresentante, ha l'obbligo di comunicare per iscritto la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale all'ufficio responsabile dei procedimenti istruttori entro 15 gg. lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia nelle condizioni di farlo.

#### **e) Variazioni in corso d'opera**

Eventuali variazioni al Programma di informazione e promozione dei prodotti di qualità devono essere comunicate e preventivamente sottoposte all'approvazione della struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al programma approvato, il nuovo programma di promozione, un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variazione.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dal ricevimento della richiesta.

Non sono ammissibili variazioni in corso d'opera che modificano le caratteristiche del programma che hanno determinato, in fase di istruttoria della domanda di sostegno, l'attribuzione di punteggi, relativi ai criteri di selezione, tali da far collocare il progetto in graduatoria in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

In tutti i casi le variazioni del programma di promozione non sono autorizzate nel caso in cui non siano coerenti con gli obiettivi, le finalità e le condizioni di ammissibilità della misura.

Vi è l'obbligo di comunicare, tramite PEC all'ADA competente, le date e le variazioni di date delle manifestazioni fieristiche e degli eventi previsti nel Programma di promozione. La mancata comunicazione comporta la decadenza delle spese sostenute relative all'evento in domanda di pagamento.

#### **f) Controlli in loco**

Le operazioni finanziate nell'ambito della sottomisura sono oggetto di controlli in loco ai sensi degli artt. 49-51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e secondo quanto stabilito dall'art. 19 dell'allegato I alla D.G.R. 147/2016.

#### **g) Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni**

Secondo quanto stabilito dall'art. 28 dell'allegato I alla DGR 147/2016 e fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le disposizioni regionali per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure "a investimento", di cui all'allegato I alla D.G.R. 133/2017 e le disposizioni delle eventuali successive determinazioni dirigenziali che saranno approvate.

#### **h) Disposizioni per l'esame dei reclami**

L'attuazione dei procedimenti amministrativi, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., prevede che i reclami siano, per quanto possibile, prevenuti, consentendo la massima partecipazione al procedimento da parte dei potenziali beneficiari.

Ove le disposizioni sulla partecipazione al procedimento non consentano di evitare il reclamo, si procederà in coerenza con quanto stabilito al capitolo 15 del programma di sviluppo rurale 2014/2020.

#### **l) Controlli ex post**

Le operazioni connesse alla presente sottomisura saranno oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni previsti nel presente bando all'art. 5 "**Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni**" e riportati nell'atto di concessione del contributo, secondo quanto stabilito dall'art. 20 dell'allegato I alla D.G.R. 147/2016 e ss.mm.ii.

### **Articolo 14 – Disposizioni generali**

#### **a) Errori palesi**

Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione, solo nel caso di

errori palesi secondo le specifiche indicate dall'art. 27 dell' allegato I alla DGR n.147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite.

L'errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l'interessato.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino alla data di chiusura dell'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno/pagamento.

## **b) Modalità' di pagamento**

Per quanto riguarda le modalità di pagamento si rimanda:

- all'art.30 "*Spese ammissibili, decorrenza e modalità di pagamento*" del Documento allegato alla DGR n.147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite;
- all'art. 7 "*Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento*" del Documento allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016 "*Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020*" e ss.mm.ii.

## **c) Conservazione e disponibilità dei documenti**

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica) nel rispetto delle specifiche di cui all'art. 31 del Documento allegato alla DGR n.147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite.

## **d) IVA e altre imposte e tasse**

L'imposta sul valore aggiunto e gli interessi passivi non sono ammissibili a contributo salvo i casi indicati all'art. 11 del Documento allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016 e successive modifiche e integrazioni, che si intendono automaticamente recepite, e del richiamato art. 69 comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 .

## **e) Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento**

Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto, secondo le modalità

previste dall'art. 25 del Documento allegato alla DGR n.147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia:

1. al documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” adottato con deliberazione n. 147 del 05/04/2016;
2. al documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” adottati con determinazione n. G03831 del 15/04/2016.
3. al documento relativo “Regolamento UE n. 1305/2013 – prezzi di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” adottato con determinazione n. G04375 del 29/04/2016;
4. ai documenti “Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese” e “Produzioni Standard” adottati con determinazione n. G03871 del 18/04/2016;
5. ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall’Autorità di Gestione che dall’Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

### **Articolo 15 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità**

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile on line sul sito <http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur>.

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it) nella sezione “PSR FEARS”.

#### **Obblighi dell’autorità di gestione:**

L’Autorità di Gestione provvede:

- a realizzare le attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate in coerenza con quanto stabilito al paragrafo 15.3 del programma ed in conformità con l’art. 13 del Regolamento (UE) n. 808/2014.
- a redigere e pubblicare per via elettronica o in altre forme, almeno annualmente e comunque a conclusione della raccolta attivata, l’elenco dei beneficiari degli interventi previsti dal PSR, il titolo delle operazioni e gli importi della partecipazione pubblica assegnati. I dati personali saranno trattati conformemente alla direttiva 95/46/CE.

- ad informare i beneficiari del fatto che l'accettazione del finanziamento implica che i loro nomi siano riportati nel suddetto elenco pubblico.

### **Obblighi del beneficiario**

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono far riferimento a quanto stabilito dall'art. 38 della DGR n.147/2016.

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito <http://www.lazioeuropa.it/>.

### **Articolo 16 – Programmazione finanziaria**

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente Euro 3.000.000,00.

L'Amministrazione, potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della misura e del Piano come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

### **Articolo 17 – Principali riferimenti normativi**

- Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n.1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Regolamento (UE) n.1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- Regolamento (UE) n. 640/2014 recante integrazioni al regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio approvato con Decisione della Commissione UE n. C(2015)8079 del 17/11/2015 e dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 657 del 25/11/2015.
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);
- Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- D.M. 8 febbraio 2016 n. 3536 “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” Intesa sancita in Conferenza Stato – Regioni nella seduta dell' 11 febbraio 2016;
- Allegato I alla D.G.R. Lazio n. 147 del 05/04/2016 “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”;
- Documento allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016 “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” e ss.mm.ii.
- Allegato I alla D.G.R. Lazio n. 133 del 28/03/2017 “Reg. (CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014/2020. Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Disposizioni regionali di attuazione per le misure “a investimento”.

- Criteri di selezione e le modalità per l'attribuzione dei punteggi, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio nella seduta del 27/11/2015.
- Reg. (UE) n. 1151/2012 – sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Reg. (CE) n. 834/2007 – Relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Reg. (UE) n. 1144/2014 – relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno;
- Reg. (UE) n. 251/2014 – concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, che abroga il Reg. (CEE) 160/91 del Consiglio per le indicazioni geografiche dei vini aromatizzati;
- Reg. (CE) n. 110/2008 – Relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
- D.M. 14/10/2013 – Decreto recante disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
- D.Lgs. 4 marzo 2011 – Regolamentazione del sistema di Qualità Nazionale Zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del Reg. (CE) n. 1974 /2006 della Commissione;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 08/05/2014 che disciplina il “Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011 che istituisce il “Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia”;
- Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 – Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari – Art. 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità Nazionale di produzione integrata.



Unione Europea  
Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale  
L'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE  
LAZIO



PSR  
LAZIO  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
2014 - 2020

**REGIONE LAZIO**

**ASSESSORATO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**



*(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)*

**ALLEGATO I)**

**MISURA 03**

**“Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”**  
*art. 16 del Regolamento (UE) N. 1305/2013, TITOLO III, CAPO I*

**SOTTOMISURA 3.2**

**“Sostegno per le attività di informazione e promozione attuata da gruppi di produttori del mercato interno”**

**Regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari**

I) Sistemi di qualità riconosciuti ai sensi dell'articolo 16, par. 1, lettera a) del Reg. UE n. 1305 / 2013 e in particolare:

- Reg. (UE) n. 1151/2012 – sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Reg. (CE) n. 834/2007 - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Reg. (UE) n. 1308/2013, Parte II, capo I, sezione 2, - “settore vitivinicolo”;
- Reg. (UE) n. 251/2014 - concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il Reg. (CEE) 1601/91 del Consiglio per le indicazioni geografiche dei vini aromatizzati;
- Reg. (CE) n. 110/2008 - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- D. Lgs. 4 marzo 2011 - Regolamentazione del sistema di qualità Nazionale zootecnica riconosciuto a livello Nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione;
- Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 08/05/2014 che disciplina il “Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)”.
- Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011 che istituisce il “Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia”;
- Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 - Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari - Articolo 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità Nazionale di produzione integrata.

Si riporta di seguito la lista aggiornata dei regimi di qualità di cui ai Sistemi di qualità riconosciuti ai sensi dell'articolo 16, par. 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2013, ammissibili ai sensi della presente misura:

<b>PRODOTTI AGROALIMENTARI DOP REGIONE LAZIO</b>	
Prodotti vegetali allo stato naturali o trasformati	Castagna di Vallerano DOP
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati	Fagiolo cannellino di Atina
Formaggi	Mozzarella di bufala Campana
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati	Nocciola Romana
Oli e grassi / Olio di oliva	Olio extravergine di oliva Canino
Oli e grassi / Olio di oliva	Olio extravergine di oliva Colline Pontine
Oli e grassi / Olio di oliva	Olio extravergine di oliva Sabina
Oli e grassi / Olio di oliva	Olio extravergine di oliva Tuscia
Olive da tavola	Oliva di Gaeta
Formaggi	Pecorino di Picinisco
Formaggi	Pecorino Romano
Formaggi	Pecorino Toscano
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati	Peperone di Pontecorvo

Prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo escluso il burro)	Ricotta di bufala Campana
Prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo escluso il burro)	Ricotta Romana
Prodotti a base di carne	Salamini italiani alla cacciatora
<b>PRODOTTI AGROALIMENTARI IGP REGIONE LAZIO</b>	
Carne fresca (e frattaglie)	Abbacchio Romano
Carne fresca (e frattaglie)	Agnello del Centro Italia
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati	Carciofo romanesco del Lazio
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati	Kiwi Latina
Prodotti a base di carne	Mortadella Bologna
Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria	Pane Casareccio di Genzano
Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazioni	Porchetta di Ariccia
Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazioni	Prosciutto Amatriciano
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati	Sedano Bianco di Sperlonga
Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazioni	Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati	Patata dell'alto viterbese
<b>PRODOTTI AGROALIMENTARI STG REGIONE LAZIO</b>	
nessuno	
<b>VINI IGT REGIONE LAZIO</b>	
Vino	Anagni
Vino	Civitella d'Agliano
Vino	Colli Cimini
Vino	Costa Etrusco Romana
Vino	Frusinate o del Frusinate
Vino	Lazio
<b>VINI DOC REGIONE LAZIO</b>	
Vino	Aleatico di Gradoli
Vino	Aprilia
Vino	Atina
Vino	Bianco Capena
Vino	Castelli Romani
Vino	Cerveteri
Vino	Cesanese di Affile o Affile
Vino	Cesanese di Olevano Romano o Olevano Romano
Vino	Circeo
Vino	Colli Albani
Vino	Colli della Sabina
Vino	Colli Etruschi Viterbesi o Tuscia
Vino	Colli Lanuvini

Vino	Cori
Vino	Est!Est!!Est!!! di Montefiascone
Vino	Frascati
Vino	Genazzano
Vino	Marino
Vino	Montecompatri Colonna o Montecompatri o Colonna
Vino	Nettuno
Vino	Orvieto
Vino	Roma
Vino	Tarquinia
Vino	Terracina o Moscato di Terracina
Vino	Velletri
Vino	Vignanello
Vino	Zagarolo
<b>VINI DOCG REGIONE LAZIO</b>	
Vino	Cannellino di Frascati DOCG
Vino	Cesanese del Piglio o Piglio DOCG
Vino	Frascati Superiore DOCG

- 2) Sistemi di qualità riconosciuti ai sensi dell'articolo 16, par. 1, lettera b) del Reg. UE n. 1305/2013 e in particolare:
- Articolo 2, comma 3, della legge n. 4/2011 del 03/02/2011, che istituisce il “Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata”
  - Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 08/05/2014 che disciplina il
  - “Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)”.
  - Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011 che istituisce il “Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia”.
- 3) Sistemi di qualità riconosciuti ai sensi dell'articolo 16, par. 1, lettera b) del Reg. UE n. 1305/2013 e in particolare: Regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.

**REGIONE LAZIO**  
**ASSESSORATO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**  
**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**



*(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)*

**ALLEGATO 2)**

**MISURA 03**

**“Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”**  
*art. 16 del Regolamento (UE) N. 1305/2013, TITOLO III, CAPO I*

**SOTTOMISURA 3.2**

**“Sostegno per le attività di informazione e promozione attuata da gruppi di produttori del mercato interno”**

**PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE  
DEI PRODOTTI DI QUALITÀ**

## DATI IDENTIFICATIVI DELLA ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI / ATI/ATS / RETI D'IMPRESA:

Denominazione Associazione / soggetto capofila: \_\_\_\_\_

Forma Giuridica \_\_\_\_\_

Sede Legale \_\_\_\_\_

Sede operativa \_\_\_\_\_

n. telefono e e-mail \_\_\_\_\_

P. IVA e cod.fisc. \_\_\_\_\_

Elenco aderenti: \_\_\_\_\_

Regime di qualità: \_\_\_\_\_

Regioni di produzione: \_\_\_\_\_

% di prodotto di qualità regionale: \_\_\_\_\_

## ANALISI DEL MERCATO

Con riferimento ai mercati verso i quali si intende realizzare il programma

## DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Con individuazione del target principale (consumatori, operatori ecc...).

### DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE

Descrizione dettagliata degli interventi che si prevede di realizzare dalla quale risulti evidente il collegamento con le finalità generali e gli obiettivi specifici del programma.

Per la partecipazione a manifestazioni fieristiche ed eventi devono essere indicate le date di partecipazione o in mancanza i periodi e i riferimenti degli eventi e delle manifestazioni fieristiche a cui si vuole partecipare. In caso di aggregazione con altri soggetti devono essere descritti il ruolo del capofila, dei partner e le attività svolte in collaborazione.

### CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DESCRITTE

per una durata massima di 18 mesi a decorrere dalla data di notifica dell'atto di concessione o dall'inizio lavori se precedente.

### QUADRO ECONOMICO E PIANO FINANZIARIO

Descrizione dei fabbisogni finanziari per l'esecuzione degli interventi previsti, dettagliato rispetto alle azioni da realizzare, distinguendo l'importo del sostegno pubblico richiesto e le eventuali risorse private, con la relativa modalità di copertura.

### RILEVAZIONE DEI RISULTATI AL TERMINE DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Descrizione degli effetti e dei risultati attesi dalla realizzazione delle attività previste al termine del periodo del piano, anche attraverso opportuni indicatori quantitativi.